

ALLEGATO I

ELENCHI da A a G

previsti dagli articoli 19 e 20 del Trattato

ELENCO A

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il calcolo della media aritmetica deve essere effettuato tenendo conto del dazio menzionato nella colonna 3 seguente

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
----	-----	-----
ex 15.10	Oli acidi di raffinazione	18
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose:	
	— gregge	6
	— depurate	10
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	45
ex 28.28	Pentossido di vanadio	15
ex 28.37	Solfito di sodio neutro	20
ex 28.52	Cloruro di cerio; solfato di cerio	20
ex 29.01	Idrocarburi aromatici:	
	— Xiloli:	
	— miscugli di isomeri	20
	— ortoxilolo, metaxilolo, paraxilolo	25
	— Stirolo monomero	20
	— Isopropilbenzolo (cumene)	25

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 29.02	Diclorometano	20
	Cloruro di vinilidene monomero	25
ex 29.03	Paratoluene solfo-cloruro	15
ex 29.15	Tereftalato di dimetile	30
ex 29.22	Etilendiamina e suoi sali	20
ex 29.23	Ammino-aldeidi cicliche, ammino-chetonici ciclici e ammino-chinoni, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, loro sali e loro esteri	25
ex 29.25	Omoveratril ammine	25
29.28	Diazo-azo o azzossi composti	25
ex 29.31	Disolfuro di benzile diclorurato	25
ex 29.44	Antibiotici, ad eccezione della penicillina, streptomina, cloromicetina, dei loro sali e dell'aureomicina	15
ex 30.02	Vaccini antiaftosi, culture di microorganismi destinate alla loro fabbricazione; sieri e vaccini contro la peste porcina	15
ex 30.03	Sarcomicina	18
ex 31.02	Concimi minerali o chimici azotati, composti	20
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:	
	— semplici:	
	— perfosfati:	
	— di ossa	10
	— altri	12
	— miscelati	7

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 31.04	Concimi minerali o chimici potassici, miscelati	7
ex 31.05	Altri concimi, compresi i concimi composti e quelli complessi:	
	— Fosfonitrati e fosfati ammonopotassici	10
	— Altri, ad eccezione dei concimi organici disciolti	7
	Concimi presentati sia in tavolette, pastiglie o altre forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg. 10	15
ex 32.07	Magnetite naturale finemente macinata dei tipi utilizzati per servire come pigmenti e destinati esclusivamente al lavaggio del carbone	25
ex 37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, perforate:	
	— per immagini monocolori, positive, importate in serie di tre unità non utilizzabili separatamente e destinate a costituire il supporto di una pellicola policroma	20
	— per immagini policrome di una lunghezza superiore a 100 metri	20
ex 39.02	Cloruro di polivinilidene, polivinilbutirrale in fogli	30
ex 39.03	Esteri della cellulosa, esclusi i nitrati e gli acetati	20
	Materie plastiche a base di esteri della cellulosa (diverse dai nitrati e acetati)	15
	Materie plastiche a base di esteri o altri derivati chimici della cellulosa	30
ex 39.06	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri, allo stato secco	20

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente:	
	— Carta e cartone kraft	25
	— Altri, ottenuti in continua, in due o più strati, con interno di carta kraft	25
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incol- latura; non impregnati nè intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	25
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati	25
	Carta e cartoni kraft semplicemente increspato o pie- ghettati	25
ex 48.07	Carta e cartoni kraft gommati	25
ex 51.01	Filati di fibre tessili artificiali continue, semplici, non torti o torti a meno di 400 giri	20
ex 55.05	Filati di cotone, ritorti, diversi da quelli di fantasia, greggi, misuranti per chilogramma, in filati semplici, 337.500 metri o più	20
ex 57.07	Filati di cocco	18
ex 58.01	Tappeti a punti annodati o arrotolati, di seta, di borra di seta, di fibre tessili sintetiche, di filati o di fili della voce n. 52.01, di fili di metallo, di lana o di peli fini	80
ex 59.04	Filati di cocco ritorti	18
ex 71.04	Residui e polveri di diamanti	10
ex 84.10	Corpi di pompe di acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazio- ne	15
ex 84.11	Corpi di pompe o di compressori in acciaio non inossi- dabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione	15

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 84.37	Telai per tulli, per pizzi, per guipure	10
	Telai per ricami, escluse le macchine per tirare i fili e per legare i trafori a giorno	10
ex 84.38	Apparecchi e macchine ausiliari dei telai per tulli, per pizzi, per guipure:	
	— Macchine per ricaricare i carrelli	10
	— Meccanismi Jacquard	18
	Apparecchi e macchine ausiliari dei telai per ricami:	
	— Automatici	18
	— Macchine per perforare i cartoni, macchine per ripetere i cartoni, telai di controllo, « cocon- neuses »	10
	Accessori e pezzi staccati di telai per tulli, pizzi, gui- pure e per i loro apparecchi e le loro macchine ausi- liari:	
	— Carrelli, bobine, « combs », « jumelles » e lame di combs per telai rettilinei, battenti (loro piatti e lame), fusi completi e pezzi staccati di battenti e fusi per telai circolari	10
	Accessori e pezzi staccati di telai per ricami e per i loro apparecchi e le loro macchine ausiliari:	
	— Navette, scatole per navette comprese le loro piastre, ganci	10
ex 84.59	Macchine dette « per bobinare », destinate all'avvolgi- mento dei fili conduttori e dei nastri isolanti o protet- tori per la fabbricazione degli avvolgimenti e bobine elettrici	23
	Avviatori di aviazione a presa diretta o per inerzia	25
ex 84.63	Alberi a gomito per motori a pistoni per l'aviazione	10
ex 85.08	Avviatori per aviazione	20
	Magneti, compresi le dinamo-magneti per l'aviazione	25

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
88.01	Aerostati	25
ex 88.03	Parti e pezzi staccati di aerostati	25
88.04	Paracadute e loro parti, pezzi staccati e accessori	12
88.05	Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, loro parti e pezzi staccati	15
	Apparecchiature al suolo di allenamento al volo, loro parti e pezzi staccati	20
ex 90.14	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea	18
ex 92.10	Meccaniche e tastiere (comportanti 85 note o più) per pianoforti	30

ELENCO B

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della
tariffa doganale comune non può sorpassare il 3 %

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
—	—
CAPITOLO 5	
05.01	
05.02	
05.03	
05.05	
05.06	
ex 05.07	Piume, pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, gregge (escluse le piume da letto e la calugine, gregge).
05.09	
a	
05.12	
ex 05.13	Spugne naturali, gregge.
CAPITOLO 13	
13.01	
13.02	
CAPITOLO 14	
14.01	
a	
14.05	

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 25

25.02

ex 25.04 Grafite naturale, non condizionata per la vendita al minuto.

25.05

25.06

ex 25.07 Argille (eccetto il caolino) escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, anche calcinate, mullite; terre di chamotte e di dinas.

ex 25.08 Creta, non condizionata per la vendita al minuto.

ex 25.09 Terre coloranti, non calcinate nè mescolate; ossidi di ferro micacei naturali.

25.10

25.11

ex 25.12 Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kriesehgur; tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate, non condizionate per la vendita al minuto.

ex 25.13 Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale e altri abrasivi naturali, non condizionati per la vendita al minuto.

25.14

ex 25.17 Selce; pietre frantumate, macadam e tarmacadam, sassi e ghiaia dei tipi generalmente utilizzati per massicciate stradali e ferroviarie, ballast, calcestruzzo; ciottoli.

ex 25.18 Dolomite greggia, sgrossata o semplicemente segata.

25.20

25.21

25.24

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 25
(segue)

25.25

25.26

ex 25.27 Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco, escluso quello in imballaggi di un peso netto di kg. 1 o meno.

25.28

25.29

25.31

25.32

CAPITOLO 26

ex 26.01 Minerali metallurgici, anche arricchiti, esclusi il minerale di piombo, il minerale di zinco e i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, pirite di ferro arrostate (ceneri di pirite).

26.02

ex 26.03 Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici, esclusi quelli contenenti zinco.

26.04

CAPITOLO 27

27.03

ex 27.04 Coke e semi-coke di carbon fossile per la fabbricazione di elettrodi e coke di torba.

27.05

27.05 bis

27.06

ex 27.13 Ozocerite, cera di lignite e cera di torba, gregge.

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 27
(segue)

27.15

27.17

CAPITOLO 31

31.01

ex 31.02 Nitrato di sodio, naturale.

CAPITOLO 40

40.01

40.03

40.04

CAPITOLO 41

41.09

CAPITOLO 43

43.01

CAPITOLO 44

44.01

CAPITOLO 47

47.02

CAPITOLO 50

50.01

CAPITOLO 53

53.01

53.02

— 1 —

— 2 —

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 53
(segue)

53.03

53.05

CAPITOLO 55

ex 55.02 Linters di cotone, diversi dai greggi.

55.04

CAPITOLO 57

57.04

CAPITOLO 63

63.02

CAPITOLO 70

ex 70.01 Residui di vetreria e altri avanzi e rottami di vetro.

CAPITOLO 71

ex 71.01 Perle fini gregge.

ex 71.02 Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge.

71.04

71.11

CAPITOLO 77

ex 77.04 Berillio (glucinio) greggio.

ELENCO C

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della
tariffa doganale comune non può sorpassare il 10 %

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
—	—
CAPITOLO 5	
ex 05.07	Piume, pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume e della loro calugine, diverse dalle gregge.
05.14	
CAPITOLO 13	
ex 13.03	Succhi ed estratti vegetali; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti naturali estratti da vegetali (esclusa la pectina).
CAPITOLO 15	
ex 15.04	Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (escluso l'olio di balena).
15.05	
15.06	
15.09	
15.11	
15.14	
CAPITOLO 25	
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o mescolate.

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 25

(segue)

- ex 25.15 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore o uguale a 2,5 e alabastro, semplicemente segati, aventi uno spessore di 25 cm. o meno.
- ex 25.16 Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segate, aventi uno spessore di 25 cm. o meno.
- ex 25.17 Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 e 25.16.
- ex 25.18 Dolomite calcinata; pigiata di dolomite.
- 25.22
- 25.23

CAPITOLO 27

- ex 27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura e prodotti assimilati, esclusi i fenoli, cresoli, xilenoli.
- 27.08
- ex 27.13 Ozocerite, cera di lignite e cera di torba, diverse dalle gregge.
- ex 27.14 Bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti, escluso il coke di petrolio.
- 27.16

CAPITOLO 30

- ex 30.01 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati.

CAPITOLO 32

- ex 32.01 Estratti concianti di origine vegetale, esclusi gli estratti di mimosa e di quebracho.
- 32.02

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 32	
(segue)	
32.03	
32.04	
CAPITOLO 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o no), essenze concrete o assolute, esclusi gli oli essenziali di agrumi; resinoidi.
33.02	
33.03	
33.04	
CAPITOLO 38	
38.01	
38.02	
38.04	
38.05	
38.06	
ex 38.07	Essenza di trementina; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia; dipentene greggio.
38.08	
38.10	
CAPITOLO 40	
40.05	
ex 40.07	Filati tessili imbevuti o ricoperti di gomma vulcanizzata.
40.15	

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 41

41.02

ex 41.03 Pelli ovine, lavorate dopo la concia.

ex 41.04 Pelli caprine, lavorate dopo la concia.

41.05

41.06

41.07

41.10

CAPITOLO 43

43.02

CAPITOLO 44

44.06

a

44.13

44.16

44.17

44.18

CAPITOLO 48

ex 48.01 Carta destinata a giornali presentata in rotoli.

CAPITOLO 50

50.06

50.08

CAPITOLO 52

52.01

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 53	
53.06	
a	
53.09	
CAPITOLO 54	
54.03	
CAPITOLO 55	
55.05	
CAPITOLO 57	
ex 57.05	Filati di canapa, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.06	Filati di juta, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali, non preparati per la vendita al minuto.
ex 57.08	Filati di carta, non preparati per la vendita al minuto.
CAPITOLO 68	
68.01	
68.03	
68.08	
ex 68.10	Materiali da costruzione di gesso o di composizioni a base di gesso.
ex 68.11	Materiali da costruzione di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi quelli di cemento di scoria o di granito.
ex 68.12	Materiali da costruzione di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili.
ex 68.13	Amianto lavorato; miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio.

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 69

69.01

69.02

69.04

69.05

CAPITOLO 70

ex 70.01 Vetro in massa (escluso il vetro da ottica).

70.02

70.03

70.04

70.05

70.06

70.16

CAPITOLO 71

ex 71.05 Argento e sue leghe, greggi.

ex 71.06 Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi.

ex 71.07 Oro e sue leghe, greggi.

ex 71.08 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi.

ex 71.09 Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi.

ex 71.10 Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi.

CAPITOLO 73

73.04

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 73

(segue)

73.05

ex 73.07 Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio); ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per martellatura (sbozzi di forgia).

ex 73.10 Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella e bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).

ex 73.11 Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).

ex 73.12 Nastri di ferro o di acciaio laminati a caldo o a freddo (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).

ex 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).

73.14

ex 73.15 Acciai legati e acciaio fino al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 inclusi (esclusi i prodotti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio).

CAPITOLO 74

74.03

74.04

ex 74.05 Fogli e nastri sottili di rame, anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).

ex 74.06 Polvere di rame (esclusa quella impalpabile).

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 75

75.02

75.03

ex 75.05 Anodi per nichellatura, greggi di colata.

CAPITOLO 76

76.02

76.03

ex 76.04 Fogli e nastri sottili di alluminio, anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).

ex 76.05 Polvere di alluminio (esclusa quella impalpabile).

CAPITOLO 77

ex 77.02 Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate; polvere di magnesio (esclusa quella impalpabile).

ex 77.04 Berillio (glucinio) in barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri.

CAPITOLO 78

78.02

78.03

ex 78.04 Fogli e nastri sottili di piombo, anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).

CAPITOLO 79

79.02

79.03

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 80

80.02

80.03

ex 80.04 Fogli e nastri sottili di stagno, anche gofrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto).

CAPITOLO 81

ex 81.01 Tungsteno (wolframio) in barre, profilati, lamiera, fogli, nastri, fili, filamenti.

ex 81.02 Molibdeno in barre, profilati, lamiera, fogli, nastri, fili, filamenti.

ex 81.03 Tantalio in barre, profilati, lamiera, fogli, nastri, fili, filamenti.

ex 81.04 Altri metalli comuni in barre, profilati, lamiera, fogli, nastri, fili, filamenti.

CAPITOLO 93

ex 93.06 Parti in legno per fucili.

CAPITOLO 95

ex 95.01 Materie da intagliare: semilavorati, cioè placche, fogli, bacchette, tubi
a e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati.

ex 95.07

CAPITOLO 98

ex 98.11 Sbozzi di pipe.

ELENCO D

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della
tariffa doganale comune non può sorpassare il 15 %

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
—	—
CAPITOLO 28 <i>Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi.</i>	
ex 28.01	Alogeni (esclusi lo iodio greggio e il bromo).
ex 28.04	Idrogeno; gas rari, altri metalloidi (esclusi il selenio e il fosforo).
28.05	
a	
28.10	
ex 28.11	Anidride arseniosa; acido arsenico.
28.13	
a	
28.22	
28.24	
28.26	
a	
28.31	
ex 28.32	Clorati (esclusi il clorato di sodio e il clorato di potassio) e perclorati.
ex 28.34	Ossioduri e periodati.
28.35	
a	
28.45	
28.47	
a	
28.58	

ELENCO E

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della
tariffa doganale comune non può sorpassare il 25 %

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
—	—
CAPITOLO 29 <i>Prodotti chimici organici.</i>	
ex 29.01	Idrocarburi (esclusa la naftalina).
29.02	
29.03	
ex 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (esclusi gli alcoli butilici e isobutilici).
29.05	
ex 29.06	Fenoli (esclusi il fenolo, i cresoli e gli xilenoli) e fenoli-alcoli.
29.07	
a	
29.45	
CAPITOLO 32	
32.05	
32.06	
CAPITOLO 39	
39.01	
a	
39.06	

ELENCO F

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune è stato fissato di comune accordo

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
ex 01.01	Cavalli vivi destinati alla macellazione	11
ex 01.02	Animali vivi della specie bovina (esclusi gli animali riproduttori di razza pura) ⁽¹⁾	16
ex 01.03	Animali vivi della specie suina (esclusi gli animali riproduttori di razza pura) ⁽¹⁾	16
ex 02.01	Carni e frattaglie commestibili, fresche refrigerate o congelate:	
	— della specie equina	16
	— della specie bovina ⁽¹⁾	20
	— della specie suina ⁽¹⁾	20
ex 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (escluso il fegato), freschi, refrigerati o congelati	18
ex 02.06	Carni salate o secche di cavallo	16
ex 03.01	Pesci di acqua dolce, freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	— Trote e altri salmonidi	16
	— Altri	10

⁽¹⁾ Sono compresi soltanto gli animali domestici.

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
ex 03.03	Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	— Aragoste e astachi	25
	— Granchi e gamberetti	18
	— Ostriche	18
04.03	Burro	24
ex 04.05	Uova di volatili, in guscio, fresche o conservate:	
	— dal 16-2 al 31-8	12
	— dall' 1-9 al 15-2	15
04.06	Miele naturale	30
ex 05.07	Piume da letto e calugine, gregge	0
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrasate o semplicemente preparate, ma non tagliate in forma determinata, acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami	0
ex 06.03	Fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi:	
	— dall'1-6 al 31-10	24
	— dall'1-11 al 31-5	20
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	— Cipolle, scalogne, aglio	12
	— Patate primaticce:	
	— dall'1-1 al 15-5	15
	— dal 16-5 al 30-6	21
	— Altri ⁽¹⁾ .	

⁽¹⁾ Di massima, il dazio è stabilito al livello della media aritmetica. Un eventuale adeguamento potrà essere effettuato fissando i dazi stagionali nel quadro della politica agricola della Comunità.

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	— Cipolle	20
	— Altri	16
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	— Piselli e fagioli	10
ex 08.01	Banane fresche	20
08.02	Agrumi freschi o secchi:	
	— Aranci:	
	— dal 15-3 al 30-9	15
	— al di fuori di questo periodo	20
	— Mandarini e clementine	20
	— Limoni	8
	— Pompelmi	12
	— Altri	16
ex 08.04	Uve fresche:	
	— dall' 1-11 al 14-7	18
	— dal 15-7 al 31-10	22
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche ⁽¹⁾ .	
08.07	Frutta a nocciolo, fresca:	
	— Albicocche	25
	— Altre ⁽¹⁾ .	
ex 08.12	Prugne	18
ex 09.01	Caffè crudo	16

⁽¹⁾ Di massima, il dazio è stabilito al livello della media aritmetica. Un eventuale adeguamento potrà essere effettuato fissando i dazi stagionali nel quadro della politica agricola della Comunità.

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
10.01		
a	Cereali (1).	
10.07		
ex 11.01	Farina di frumento (2).	
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	0
ex 12.03	Semi da sementa (esclusi quelli di barbabietole)	10
12.06	Luppolo (coni e luppolina)	12
15.15	Cere di api e di altri insetti anche artificialmente colorate:	
	— gregge	0
	— altre	10
15.16	Cere vegetali, anche artificialmente colorate:	
	— gregge	0
	— altre	8
ex 16.04	Preparazioni e conserve di pesci:	
	— Salmonidi	20
ex 16.05	Crostacei, preparati o conservati	20
17.01	Zucchero di barbabietole e di canna, allo stato solido	80
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto	9
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao	9

(1) a) I dazi della tariffa doganale comune sui cereali e la farina di frumento si fissano al livello della media aritmetica dei dazi iscritti.

b) Fino al momento in cui il regime da applicare sarà determinato nel quadro delle misure previste dall'articolo 40, paragrafo 2, gli Stati membri potranno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, sospendere la riscossione dei dazi su questi prodotti.

c) Nei casi in cui, in uno Stato membro, la produzione o la trasformazione dei cereali e della farina di frumento sia gravemente minacciata o compromessa a causa della sospensione dei dazi in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati inizieranno negoziati fra loro. Se questi negoziati non perverranno ad alcun risultato, la Commissione può autorizzare lo Stato leso a prendere idonei provvedimenti, di cui fisserà le modalità, nella misura in cui la differenza del costo non venga compensata dall'esistenza, nello Stato membro che pratica la sospensione, di una organizzazione interna del mercato dei cereali.

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole o estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50 % in peso	25
ex 20.02	Crauti	20
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove	25
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole	40
23.01	Farine e polveri non adatte all'alimentazione umana:	
	— di carni e frattaglie; ciccioli	4
	— di pesci, di crostacei o di molluschi	5
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	30
ex 25.07	Caolino, sillimanite	0
ex 25.15	Marmi greggi o squadrati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 cm.	0
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenarie e altre pietre da taglio o da costruzione, greggi o squadrati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 cm.	0
25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio	0
ex 25.27	Talco in imballaggi del peso netto di kg. 1 o meno	8
ex 27.07	Fenoli, cresoli, xilenoli, greggi	3
27.09	Oli greggi di petrolio o di scisti	0
ex 27.14	Coke di petrolio	0
28.03	Carbone (nero di gas di petrolio o carbone blk, neri d'acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)	5

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
ex 28.04	Fosforo	15
	Selenio	0
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃)	10
28.25	Ossidi di titanio	15
ex 28.32	Clorati di sodio e di potassio	10
ex 29.01	Idrocarburi aromatici:	
	— Naftalina	8
ex 29.04	Alcole butilico terziario	8
ex 32.07	Bianco di titanio	15
ex 33.01	Oli essenziali di agrumi, deterpenati o non, essenze concrete o assolute	12
34.04	Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente	12
ex 40.07	Filati e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15
41.01	Pelli gregge (fresche, salate, secche, trattate alla calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello	0
ex 41.03	Pelli ovine, semplicemente conciate:	
	— di meticci delle Indie	0
	— altre	6
ex 41.04	Pelli caprine, semplicemente conciate:	
	— di capre delle Indie	0
	— altre	7
41.08	Cuoio e pelli verniciati o metallizzati	12
44.14	Fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a mm. 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto	10

— 1 —	— 2 —	— 3 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti	Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche com- misti con altre materie; legno intarsiato o incrostatato	15
53.04	Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)	0
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altri- menti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
54.02	Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o al- trimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
55.01	Cotone in massa	0
ex 55.02	Linters di cotone, greggi	0
55.03	Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non petti- nati nè cardati	0
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, sti- gliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
57.02	Abaca (canapa di Manilla o <i>Musa textilis</i>) greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e ca- scami (compresi gli sfilacciati)	0
57.03	Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
74.01	Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	0
74.02	Cupro-leghe	0
75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della me- tallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	0
80.01	Stagno greggio; cascami e rottami di stagno	0
ex 85.08	Candele di accensione	18

ELENCO G

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune deve formare oggetto di negoziato tra gli Stati membri

— 1 —	— 2 —
Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
ex 03.01	Pesci di mare freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati.
03.02	Pesci semplicemente salati, o in salamoia, secchi o affumicati.
04.04	Formaggi e latticini.
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi) esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati.
11.07	Malto, anche torrefatto.
ex 15.01	Strutto e altri grassi di maiale, pressati o fusi.
15.02	Sevi della specie bovina, ovina e caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati.
ex 15.04	Olio di balena, anche raffinato.
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati.
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati ma non preparati.
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato.
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao.
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato.

**Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles**

Denominazione dei prodotti

-
- | | |
|----------|---|
| 18.06 | Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao. |
| 19.07 | Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta. |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione. |
| 21.02 | Estratti o essenze di caffè, di tè o di matè; preparazioni a base di questi estratti o essenze. |
| 22.05 | Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle). |
| 22.08 | Alcole etilico non denaturato di 80° o più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione. |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande. |
| 25.01 | Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro, acque madri di saline; acqua di mare. |
| 25.03 | Zolfi di ogni specie (esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale). |
| 25.30 | Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco. |
| ex 26.01 | Minerali di piombo e minerali di zinco. |
| ex 26.03 | Ceneri e residui contenenti zinco. |
| 27.10 | Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base. |
| 27.11 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi. |

Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
27.12	Vaselina.
ex 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (gatsch o slack wax), anche colorati.
ex 28.01	Iodo greggio e bromo.
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale.
ex 28.11	Anidride arsenica.
28.12	Acido borico e anidride borica.
28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti.
ex 28.34	Ioduri e iodati.
28.46	Borati e perborati.
ex 29.04	Alcoli butilici e isobutilico (escluso l'alcole butilico terziario).
ex 29.06	Fenolo, cresoli e xilenoli.
ex 32.01	Estratti di quebracho ed estratti di mimosa.
40.02	Gomma sintetica compreso il lattice sintetico, stabilizzato o non; fatturato (factis).
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato.
44.04	Legno semplicemente squadrato.
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a mm. 5.
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli.
47.01	Paste per carta.

Numeri della Nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
50.02	Seta greggia (non torta).
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura della seta).
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
ex 62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio di juta, usati.
ex 70.19	Perle e imitazioni di perle fini, di vetro; imitazioni di pietre preziose, semipreziose e sintetiche, di vetro.
ex 73.02	Ferro-leghe (escluso il ferro-manganese carburato).
76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami d'alluminio ⁽¹⁾ .
77.01	Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate) ⁽¹⁾ .
78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo ⁽¹⁾ .
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco ⁽¹⁾ .
ex 81.01	Tungsteno (wolframio) greggio, in polvere ⁽¹⁾ .
ex 81.02	Molibdeno greggio ⁽¹⁾ .
ex 81.03	Tantalio greggio ⁽¹⁾ .
ex 81.04	Altri metalli greggi ⁽¹⁾ .
ex 84.06	Motori per autoveicoli, per aerodine e per navi, loro parti e pezzi staccati.
ex 84.08	Propulsori a reazione, loro pezzi staccati e accessori.
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n. 84.49 e 84.50.

⁽¹⁾ I dazi da applicare ai semiprodotto dovranno essere esaminati in funzione del dazio fissato per il metallo greggio, in conformità alla procedura prevista dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato.

Numeri
della Nomenclatura
di Bruxelles

Denominazione dei prodotti

- 84.48 Parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 inclusi, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per l'utensiliera a mano delle voci nn. 82.04, 84.49 e 85.05.
- ex 84.63 Organi di trasmissione per motori di automobili.
- 87.06 Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusi.
- 88.02 Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); « rotochutes ».
- ex 88.03 Parti e pezzi staccati di aerodine.